

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REP.N. 3901 RACC.N. 1845

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NEVER GIVE UP ETS"

Art. 1

(Denominazione e Sede)

1 - Tra gli enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché per lo svolgimento di attività di interesse generale, che sul territorio nazionale operano nel campo dei disagi giovanili, dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui i Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione (DNA), è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "NEVER GIVE UP ETS".

2 - A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da qui in avanti indicato come "RUNTS") e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "NEVER GIVE UP ETS" oppure "NEVER GIVE UP Ente del Terzo Settore".

3 - L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4 - L'Associazione ha sede principale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Durata)

1 - La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 3

(Principi generali; finalità e oggetto sociale; attività)

1 - L'Associazione è apartitica e aconfessionale, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale,

tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'Associazione, nello specifico, intende perseguire, attraverso le seguenti attività, il perseguimento di specifiche finalità tra cui:

- A) promuovere e realizzare, anche con l'ausilio degli stessi soci, studi, progetti, ricerche, incontri e ogni altra iniziativa utile a sviluppare e diffondere presso la società civile e le istituzioni la prevenzione, il trattamento e la cura dei disagi giovanili, dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui i Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione (DNA);
- B) divulgare, sensibilizzare e supportare le persone nel campo dei disagi giovanili, dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui i Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione (DNA), anche attraverso l'istituzione di piattaforme online;
- C) sviluppare collaborazioni ed essere supportata da donazioni di persone fisiche, enti, istituti e associazioni, pubblici e privati, italiani ed esteri, interessati all'attività dell'Associazione - ETS;
- D) promuovere la visibilità e il riconoscimento dei disagi giovanili, dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui i Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione (DNA) a livello istituzionale, attraverso collaborazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e altri Enti Pubblici, italiani e internazionali;
- E) avvalersi di, costituire e/o gestire centri e strutture specializzati nella cura dei disagi giovanili, dell'infanzia

e dell'adolescenza, tra cui i Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione (DNA), nel rispetto delle riserve e delle disposizioni di legge; e

F) compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere utili alla realizzazione dell'oggetto associativo, partecipare ad altri enti, associazioni e società che svolgano attività connesse o strumentali e svolgere altresì tutte quelle attività connesse o accessorie a quelle sopra indicate.

3 - L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4 - L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi Decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

(Associati - Requisiti degli associati)

1 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2 - Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, nonché gli enti, pubblici e/o privati, nei limiti di legge, secondo criteri non discriminatori e nel rispetto di Regolamenti interni eventualmente adottati, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro.

4 - Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6 - Gli Associati si distinguono in:

a) **Associati fondatori:** le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione, nonché coloro che, in possesso di specifiche competenze scientifiche, cliniche o organizzative nel settore dei disagi giovanili, dell'in-

fanzia e dell'adolescenza, tra cui i Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione (DNA), siano successivamente qualificati come tali con deliberazione unanime degli associati fondatori.

b) **Associati ordinari:** persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, accettano l'impegno di versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) **Associati sostenitori:** persone o enti, pubblici e privati che versano contributi finanziari pari almeno al 400% (quattrocento per cento) della quota stabilita per gli associati ordinari.

d) **Associati benemeriti:** persone fisiche o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel favorire l'Associazione sostenendola nel perseguimento delle sue finalità.

7 - L'Associazione non è responsabile in alcun modo né dell'attività svolta dagli enti associati né di quella professionale svolta dagli associati persone fisiche degli enti associati.

8 - Gli associati fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia, senza alcun limite se non quello della buona fede, previa richiesta scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a mettere a disposizione i documenti richiesti per la consultazione, anche telematica, nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso entro e non oltre 15 giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

(Ammissione degli associati)

1 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

2 - Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dal precedente Art. 4, secondo quanto eventualmente specificato dal Regolamento previsto dall'Art. 26. Nella domanda di adesione, inoltre, l'aspirante associato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, delle eventuali deliberazioni già adottate dagli Organi dell'Associazione e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

3 - Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dall'inoltro della domanda di ammissione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'Art. 4, e nel rispetto di Regolamenti interni eventualmente adottati, e in ogni caso valutando la domanda nel rispetto dei principi di non discriminazione coerentemente con le finalità perseguite dall'ente e l'attività di interesse generale svolta.

4 - Il Consiglio Direttivo darà comunicazione scritta dell'esito della domanda al richiedente l'ammissione fornendo adeguata motivazione e procederà, in caso di esito positivo, al-

la relativa annotazione sul libro soci. Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 6

(Obblighi degli associati)

1 - Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- b) rispettare e promuovere la carta dei principi etici e le linee guida emanate dall'Associazione;
- c) versare la quota di adesione al momento dell'ingresso nell'Associazione nella misura determinata dal Regolamento interno e inizialmente dall'Atto costitutivo;
- d) qualora si tratti di Enti giuridici, inserire nel loro statuto, non oltre un mese dall'ammissione all'Associazione, la qualifica di associato dell'Associazione;
- e) comunicare all'Associazione il proprio indirizzo e-mail e ogni sua variazione, autorizzando l'Associazione ad inviare le proprie comunicazioni destinate agli associati a tale indirizzo di posta elettronica;
- f) qualora si tratti di Enti giuridici, comunicare all'Associazione la lista dei propri associati e/o membri, comprensiva delle rispettive qualifiche, e ogni sua variazione; e
- g) favorire gli interessi dell'Associazione.

2 - Gli associati sono tenuti a versare un contributo associativo ordinario ed eventuali contributi straordinari, entrambi determinati dall'Assemblea degli associati, in conformità ai Regolamenti interni, eventualmente adottati, anche in maniera differenziata per ogni categoria di associati.

Art. 7

(Recesso)

1 - Il recesso degli associati è ammesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio; se tardiva, è dovuta una penale pari alla metà dell'ultimo contributo associativo ordinario a carico dell'associato recedente. Il recedente è in ogni caso tenuto a versare i contributi ordinari e straordinari di competenza degli esercizi in cui ha fatto parte dell'Associazione.

Art. 8

(Esclusione)

1 - L'esclusione dall'Associazione può avvenire qualora l'associato:

- a) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di adesione o dei contributi;
- b) non abbia rispettato qualsivoglia altro rilevante obbligo o impegno assunto nei confronti dell'Associazione;
- c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, della carta dei principi etici, delle linee guida o delle de-

liberazioni degli Organi dell'Associazione;

d) abbia interessi contrari o in conflitto rispetto a quelli dell'Associazione;

e) non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto associativo.

2 - L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo quella di un associato fondatore che è deliberata dall'Assemblea.

3 - L'esclusione ha effetto immediato e deve essere senza indugio comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo p.e.c..

Art. 9

(Effetti dell'uscita dall'Associazione)

1 - L'associato receduto o escluso, nonché il successore a titolo universale dell'associato deceduto, non ha alcun diritto sul fondo comune, né può ripetere gli eventuali contributi versati e non può più in alcun modo utilizzare la dicitura "adssociato NEVER GIVE UP ETS" o equivalente.

2 - Qualora l'associato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 10

(Trasferimento della qualità di associato)

1 - La partecipazione dell'associato non è trasmissibile, né per atto *inter vivos*, né *mortis causa*.

Art. 11

(Sostenitori e Benemeriti)

1 - Sono Sostenitori e Benemeriti dell'Associazione gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e sono interessati a sostenerla.

2 - I Sostenitori e Benemeriti sono iscritti in un apposito elenco conservato dall'Associazione.

3 - I Sostenitori e Benemeriti sono associati, non hanno diritto di voto; possono versare contributi liberali all'Associazione.

Art. 12

(Patrimonio ed entrate dell'Associazione)

1 - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, bandi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

2 - Per le attività di interesse generale prestate dall'Associazione la stessa potrà ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

3 - L'Associazione non ha scopo di lucro.

4 - Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica,

il patrimonio iniziale disponibile dell'Associazione è pari ad euro 36.540,23 (trentaseimilacinquecentoquaranta virgola ventitré).

5 - Il Patrimonio dell'Associazione è rappresentato:

- 1) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro e di beni mobili o immobili o da altre utilità effettuati dai soci fondatori e dai soci aderenti;
- 2) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo, compresi quelli acquisiti dall'Associazione;
- 3) da eventuali contributi, lasciti, donazioni anche di modico valore effettuate da enti o da privati espressamente destinati a incremento del patrimonio.

6 - Il rendiconto economico-finanziario, che comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato ed approvato dall'Assemblea in sessione di riunione ordinaria.

7 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- f) da rendite patrimoniali;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e attività statutariamente previste.

Art. 13

(Fondo comune)

1 - Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di adesione;
- b) dal fondo iniziale;
- c) dai contributi e dai finanziamenti dei soci fondatori, dei soci aderenti e dei soci sostenitori; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- d) da eventuali contributi, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementare il fondo comune;
- e) dagli eventuali avanzi di gestione che risultino alla chiusura di ciascun esercizio.

2 - Il fondo comune, compresa ogni eventuale riserva, è indivisibile finché dura la Associazione.

3 - Le rendite e le risorse dell'Associazione sono utilizzate come segue:

- 1) per la concessione dei contributi e per la copertura delle spese connesse ai fatti su cui l'Associazione interviene;
- 2) per il funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dell'adeguatezza delle spese, alla struttura organizzativa ed al-

l'attività svolta;

3) per l'adempimento degli oneri fiscali.

4 - Eventuali eccedenze attive della gestione non potranno essere distribuite ai soci ma solo utilizzate per le finalità e gli scopi della Associazione.

Art. 14

(Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)

1 - L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Laddove l'Associazione sia tenuta alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi di legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo è convocata entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3 - Laddove previsto dalla legge, l'Associazione è tenuta a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15

(Divieto di distribuzione)

1 - E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2 - L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali, culturali ed umanitari.

Art. 16

(Organi dell'Associazione)

1 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati);

e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati);

f) il Comitato Scientifico.

Art. 17

(Assemblea)

1 - L'Assemblea è costituita dagli associati.

2 - Nell'Assemblea ciascun associato ha diritto a un voto, fatto salvo per gli associati Sostenitori e Benemeriti.

3 - L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

4 - L'associato che non sia in regola con il versamento della quota di adesione e dei contributi ordinari e straordinari non può intervenire all'Assemblea.

5 - L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, ovvero in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo, ove nominato, o quando almeno un quarto degli associati ne abbia fatto richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.

6 - La convocazione è fatta via e-mail o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

7 - Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

8 - L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

9 - In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dei membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte deve essere data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo che non sono stati presenti alla riunione.

10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza di questo, l'Assemblea nomina un Presidente.

11 - L'intervento in Assemblea può avvenire mediante videoconferenza, telefono o altri mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

12 - Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da questo nominato.

13 - Su richiesta a mezzo e-mail di almeno cinque associati, il Presidente può disporre, se alla richiesta non si è opposto entro tre giorni almeno un terzo di tutti gli associati, che le decisioni dell'Assemblea siano adottate mediante consenso espresso via e-mail sui singoli punti dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente conserva la relativa documentazione e comunica via e-mail a tutti gli associati e a tutti i consiglieri le decisioni adottate.

Art. 18
(Attribuzioni dell'Assemblea)

1 - L'Assemblea:

- a) approva i bilanci dell'Associazione;
- b) approva l'ammontare dei contributi annuali e straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- e) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento interno, la carta dei principi etici e le linee guida per l'utilizzo del modello multidisciplinare integrato nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare;
- h) individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le direttive generali di azione dell'Associazione;
- i) delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- j) delibera sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 14, comma 2, del presente Statuto.

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati in Assemblea. Tuttavia:

- a) le delibere di cui al comma 1, lettera f), sono sempre assunte in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti agli associati e in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati presenti o rappresentati in Assemblea; e
- b) le delibere di cui al comma 1, lettere c), g), h), i) e j) sono validamente assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, solo se, oltre al rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente Statuto, riportano il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati. In difetto, la delibera si intende non approvata.

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

- 1 - Le associazioni e gli enti intervengono in Assemblea in persona del loro Presidente. Questo può farsi sostituire con atto scritto da un componente del rispettivo Consiglio Direttivo.
- 2 - L'associato può farsi rappresentare solo da un altro associato con delega scritta da presentare al Presidente dell'Assemblea prima dell'adunanza.
- 3 - Nessun delegato può rappresentare più di due associati.
- 4 - La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
- 5 - Non può essere conferita la rappresentanza quando l'Assemblea si svolge con le modalità indicate nell'art. 17, comma 13.
- 6 - All'Assemblea possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, gli associati delle associazioni ed enti aderenti.

Art. 20

(Consiglio Direttivo)

- 1 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea; in ogni caso, almeno la metà più uno dei componenti deve essere individuata tra gli associati fondatori ovvero tra associati che siano candidati espressi dagli associati fondatori. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra i candidati proposti dagli associati. I candidati devono essere associati dell'Associazione o componenti del Consiglio Direttivo degli enti associati. Ciascun associato può proporre un solo candidato.
- 2 - I consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
- 3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla nomina. Tuttavia, se il numero dei consiglieri nominati dall'Assemblea si riduce a meno di tre, decadono dall'incarico tutti i consiglieri e l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio è convocata d'urgenza anche da un solo associato.

Art. 21

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

- 1 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell'Associazione che non siano riservati per legge o per Statuto agli altri Organi dell'Associazione.
- 2 - Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
 - a) convocare l'Assemblea;

- b) redigere il progetto del bilancio d'esercizio sia esso preventivo o consuntivo, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- c) amministrare il fondo comune dell'Associazione;
- d) proporre all'Assemblea le direttive generali, strategiche, di comunicazione e di azione, anche sinergica, dell'Associazione;
- e) proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari previsti dall'Art. 6, comma 2;
- f) nominare il Presidente dell'Associazione e i componenti del Comitato Scientifico;
- g) costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro interni all'Associazione;
- h) nominare, se necessario, i rappresentanti dell'Associazione in seno a organismi e istituzioni che perseguano finalità analoghe o attinenti a quelle dell'Associazione;
- i) proporre all'Assemblea il testo iniziale e le modifiche del Regolamento interno e le eventuali modifiche dello Statuto;
- j) proporre all'Assemblea il testo iniziale e le modifiche della carta dei principi etici e delle linee guida per l'utilizzo del metodo di trattamento clinico integrato dei disagi giovanili, dell'infanzia e dell'adolescenza, tra cui i Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione (DNA), che prevede l'intervento in istituzione di una équipe multidisciplinare ad orientamento psicoanalitico;
- k) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

3 - Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente le attribuzioni indicate nelle lettere a), c), g), h), j) e k) del precedente comma 2.

Art. 22

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, quando ne faccia richiesta anche uno solo dei consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato, e comunque almeno ogni semestre. La convocazione è fatta via e-mail e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

2 - La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante videoconferenza, telefono o altri mezzi di telecomunicazione.

3 - Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti e, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

4 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto:

- a) la definizione o modifica dell'assetto scientifico e clinico dell'Associazione;
 - b) l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle strutture gestite dall'Associazione;
 - c) la proposta di ammissione di nuovi associati;
- richiedono, oltre ai quorum costitutivi e deliberativi previsti al comma 3 del presente articolo, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri espressione degli associati fondatori.

5 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, studiosi e operatori esterni all'Associazione che, per la loro esperienza o formazione, sono in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell'ordine del giorno della riunione.

6 - Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è redatto da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

7 - Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

8 - Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione del Presidente o sulla base del consenso su una proposta effettuata dal Presidente o da uno dei consiglieri. L'interessamento, la consultazione e il consenso dei consiglieri avvengono mediante e-mail. Il Presidente conserva la relativa documentazione e comunica via e-mail a tutti i Consiglieri la decisione eventualmente adottata con gli stessi quorum deliberativi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 23

(Presidente dell'Associazione)

1 - Il Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza, il Vice Presidente, è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, salvo il primo che è individuato in sede di costituzione.

2 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3 - Il Presidente:

- a) convoca, su delibera del Consiglio Direttivo, e presiede l'Assemblea;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- e) conferisce, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 24

(Rappresentanza dell'Associazione - Firma sociale)

1 - Al Presidente e al Vice Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

Art. 25

(Comitato Scientifico)

1 - Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto e ne coordina i lavori.

2 - Possono essere nominati componenti del Comitato Scientifico studiosi e operatori di riconosciuto valore ed esperienza dei settori coinvolti nell'attività istituzionale dell'Associazione; enti pubblici e privati che si sono distinti per le attività realizzate in Italia o all'estero nei campi di interesse dell'Associazione. Ciascuno degli enti esercita le funzioni connesse alla partecipazione al Comitato Scientifico attraverso una persona fisica da esso designata quale rappresentante permanente.

3 - I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4 - Il Comitato Scientifico è garante dell'obiettività scientifica e della correttezza dei metodi di ricerca e di studio realizzati direttamente o indirettamente dall'Associazione.

5 - Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo quanto previsto da eventuali Regolamenti interni.

Art. 26

(Composizione dell'Organo di Controllo)

1 - L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore unico o da un Collegio di controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei controllori.

2 - In caso di nomina di un Controllore unico, è nominato anche un Controllore supplente. In caso di nomina di un Collegio di controllori, sono nominati anche due Controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

Art. 27

(Durata in carica dell'Organo di Controllo)

1 - L'Organo di Controllo, ove nominato, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della cari-

ca. Essi sono rieleggibili.

Art. 28

(Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo)

1 - L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- f) attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2 - I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3 - Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente del Collegio dei Controllori ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

4 - La convocazione è fatta via e-mail e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

5 - La presenza alle riunioni del Collegio dei Controllori può avvenire anche mediante videoconferenza, telefono o altri mezzi di telecomunicazione.

6 - Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

7 - Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente del Collegio dei Controllori o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

8 - Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente della riunione.

9 - Il verbale della riunione del Collegio dei Controllori è redatto da un soggetto incaricato dal Presidente del Collegio dei Controllori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

10 - Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Collegio dei Controllori.

Art. 29

(Regolamenti interni)

1 - L'Assemblea può approvare uno o più Regolamenti interni per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 30

(Scioglimento - Liquidazione)

1 - Qualora l'Associazione si sciolga e venga posta in liquidazione, l'Assemblea provvede alla nomina e alla determinazione dei poteri di uno o più liquidatori, che definiscono ogni rapporto pendente, sia con i terzi, sia con gli associati.

2 - Il patrimonio associativo rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, restituite agli associati le sole quote di adesione al valore nominale e le somme di terzi affluite al patrimonio con vincolo di restituzione, è devoluto con deliberazione dell'Assemblea ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 31

(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

F.to: Simona SINESI; Valentina DI MARCANTONIO - NOTAIO; (vi è il sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del D.Lgs 235 del 30 dicembre 2010.